

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 16265		Biblioteca
Tributi	- 2 DIC 2019		Serv. Sociali
Segreteria			I.L.P.P. 5
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.			Cat. Cl. Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Attività Prod.

ALLEGATO 2

Dott. Andrea Favaretto

Sindaco Salgareda

Oggetto: 2° variante al PAT. Osservazioni.

Il consiglio Comunale ha adottato in data 30/9/2019, la seconda variante al PAT che ha come scopo il contenimento dell'uso del suolo. Nella delibera di adozione, l'urbanista ha riferito che al comune di Salgareda sono stati assegnati 15,84 ettari di suolo che possono essere incrementati con l'inserimento di varianti verdi.....Il principio trova riscontro nella relazione ed in modo specifico nelle norme di attuazione dove il nuovo comma 25 dell'articolo 20 viene così formulato :”Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di varianti verdi ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4/2015 approvate dopo l’entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della quantità massima di consumo di suolo ammesso di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate”.

La materia è disciplinata puntualmente dalla legge regionale del Veneto 16 marzo 2015, n.4, in particolare l’art.7 che con le c.d. “varianti verdi” consentono ai Comuni la riclassificazione urbanistica su domanda dei cittadini, sempre con l’obiettivo di contenere il consumo dei suoli. La successiva circolare del Presidente della Regione, approvata con deliberazione n. 99 dell’11/02/2016 apporta chiarimenti in merito all’art. 7.La normativa citata esclude che la riclassificazione possa consentire la partecipazione delle aree interessate ad operazioni di trasformazione urbanistica, né direttamente, né indirettamente (localizzazione di standard urbanistici, attribuzione di diritti edificatori di qualsiasi natura ed entità). Come scrive la Regione nella circolare “la locuzione siano rese inedificabili, riportata alla fine del comma 1 per rafforzare la specificazione private della potenzialità edificatoria, indica che, qualunque sia la nuova classificazione urbanistica attribuita attraverso la variante verde, non sono congruenti con i contenuti e con le finalità espresse dall’art. 7 né il trasferimento di volumetria (privare di capacità edificatoria non significa spostarla da un'altra parte), né il mantenimento di potenzialità edificatorie indirette o assimilabili al riconoscimento di crediti edilizi”. Sembra pertanto che il riutilizzo delle “ aree verdi” così come previsto dalla variante al PAT sia in contrasto con la normativa regionale.

Grazie per l'attenzione.

Un saluto

Vito Messina


2/12/2019